



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto comprensivo "via Acquaroni"

Via Acquaroni, 53 00133 ROMA tel. 062050607 fax 0620449294
Mail: rmic8e700q@istruzione.it Pec: rmic8e700q@pec.istruzione.it
Codice Fiscale. 97713360580 – DIS. XVI
Sito web <http://www.istitutocomprensivoacquaroni.gov.it/>

Roma, 23 agosto 2017

OGGETTO: Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale - indicazioni operative

Il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito in Legge 31 luglio 2017, n. 119, estende il numero di vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza da quattro a dieci.

Le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati sono le seguenti:

1. anti-poliomielitica
2. anti-difterica
3. anti-tetanica
4. anti-epatite B
5. anti-pertosse
6. anti-Haemophilus influenzae tipo b
7. anti-morbillo
8. anti-rosolia
9. anti-parotite
10. anti-varicella.

Per i nati dal **2001 al 2016** devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale vigente nell'anno di nascita.

Bambini da 0 a 6 anni

Il rispetto degli obblighi vaccinali è un requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia. I bambini non vaccinati non potranno quindi essere ammessi alla frequenza di queste scuole.

Bambini e ragazzi da 6 a 16 anni

Dalla scuola primaria in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative.

Cosa devono fare le famiglie per l'a.s. 2017-2018

- entro il 10 settembre 2017 per i nidi, la scuola dell'infanzia e le sezioni primavera, ed entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell'obbligo:
 - per l'avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione (ad esempio: attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente, certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente, copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL; in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge);
 - in alternativa, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445, da compilare utilizzando l'allegato 1 alla [C.M. 1622 del 16/08/2017](#) (pubblicato al fondo della presente circolare);

○ per l'omissione e il differimento (in caso di comprovate motivazioni, quali malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre ...), e l'immunizzazione da malattia deve essere presentata la relativa documentazione; in particolare, per il differimento o l'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute può essere comprovata dalla attestazione redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, mentre l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale viene comprovata da attestazione rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica;

○ coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'ASL; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva.

• entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata la dichiarazione sostitutiva, deve essere presentata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione.

Cosa accade se la famiglia non presenta la documentazione

Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola, nei termini previsti, la documentazione richiesta:

1. • i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia
2. • da 6 a 16 anni possono accedere a scuola.

In entrambi i casi il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni; l'ASL contatterà i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non si presentano all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l'ASL contesterà formalmente l'inadempimento dell'obbligo.

Sanzioni previste per le famiglie

La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell'ASL comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell'inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).

Tuttavia, non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.

Modulistica

Di seguito l'apposito modello di dichiarazione sostitutiva che può essere utilizzato dalle famiglie per attestare la situazione vaccinale dei bambini e ragazzi (allegato 1).

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Silvana TRAPANI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993.